



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici, e che definisce la perimetrazione della zona franca comprendente i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara;

**VISTO** il comma 446 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che individua le caratteristiche delle imprese localizzate all'interno della zona franca che possono beneficiare delle agevolazioni;

**VISTO** il comma 450 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con il quale sono previste esenzioni di imposta in favore delle micro imprese operanti all'interno della zona franca;

**VISTO** il comma 451 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che dispone che dette esenzioni sono concesse ai soggetti beneficiari esclusivamente per il periodo di imposta 2016;

**VISTO** il comma 452 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sia incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

**VISTO** il comma 453 del più volte citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che stabilisce che per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 445 a 452, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto interministeriale 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013;

**VISTO** il comma 9 dell'articolo 8 del predetto decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse;



**VISTA** la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, 10 marzo 2016, n. 21801, recante modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca dei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

**VISTO** il decreto direttoriale 31 maggio 2016 con il quale è stato approvato l'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni;

**VISTO** l'articolo 46-sexies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, incrementando, inoltre, la disponibilità finanziaria, inclusiva degli oneri di gestione dell'intervento, di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 3939 del 29 settembre 2017 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasferito alla contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle Entrate-Fondi di Bilancio, la somma di euro 4.900.000,00;

**VISTA** la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, 15 novembre 2017, n. 171549, recante chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca dei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2016, alla luce delle novità introdotte dal citato articolo 46-sexies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

**CONSIDERATO** che la citata circolare 15 novembre 2017, n. 171549, prescrive che le comunicazioni di richiesta di accesso alle agevolazioni, previste dall'articolo 46-sexies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere presentate a decorrere dal 20 novembre 2017 e comunque in data utile per la fruizione delle agevolazioni;

**TENUTO CONTO** delle comunicazioni di richiesta di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 46-sexies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pervenute dal 20 novembre 2017 al 29 dicembre 2017;

**CONSIDERATO** che la circolare 15 novembre 2017, n. 171549, stabilisce che a ciascuna beneficiaria delle esenzioni d'imposta previste per la zona franca è riconosciuta una agevolazione nella misura pari all'importo concesso alla stessa impresa con il decreto direttoriale 31 maggio 2016, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento *de minimis* n. 1407/2013 e al netto degli eventuali aiuti a titolo di *de minimis* ottenuti "dall'impresa unica", di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del medesimo regolamento, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;

**CONSIDERATA** la opportunità di pervenire alla approvazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni per consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile;



**VISTO** il Regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, il funzionamento del "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (di seguito "Registro");

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'emanazione del presente decreto, si è provveduto a registrare, nel suddetto Registro, il regime di aiuto in argomento, nonché le necessarie informazioni relative alla concessione degli aiuti individuali sulla base delle predette comunicazioni di richiesta di accesso alle agevolazioni;

### **DECRETA:**

#### **Art. 1.**

1. E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 1, delle imprese localizzate nella zona franca dei comuni della Lombardia, ammesse alle agevolazioni di cui articolo 46-sexies del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L'elenco allegato costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, indicate nell'allegato di cui al comma 1, sono fruite, ai sensi di quanto indicato al punto 10 della circolare 10 marzo 2016, n. 21801 citata nelle premesse, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

#### **Art. 2.**

Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione della concessione dell'aiuto alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui all'allegato 1 del presente decreto. Con apposito avviso, sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'adozione del decreto.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Carlo Sappino)

Div.X\aca\ADA

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*